



Comune di Giovo

Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30 agosto 2007

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

- Articolo 1 – Finalità
- Articolo 2 – Oggetto ed applicazione
- Articolo 3 – Definizioni
- Articolo 4 – Concessioni ed autorizzazioni
- Articolo 5 – Servizio di polizia urbana
- Articolo 6 – Sanzioni

TITOLO II – Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano

SEZIONE I – Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

- Articolo 7 – Comportamenti vietati
- Articolo 8 – Altre attività vietate
- Articolo 9 – Pozzi, vasche e fontanelle
- Articolo 10 – Nettezza del suolo e dell'abitato
- Articolo 11 – Gestione dei rifiuti urbani
- Articolo 12 – Deposito e raccolta dei rifiuti urbani
- Articolo 13 – Sgombero della neve
- Articolo 14 – Balneazione

SEZIONE II – Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

- Articolo 15 – Decoro delle facciate e delle recinzioni
- Articolo 16 – Tende su facciate di edifici

SEZIONE III – Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

- Articolo 17 – Divieti
- Articolo 18 – Disposizioni sul verde privato

TITOLO III – Occupazione di aree e spazi pubblici

Articolo 19 – Disposizioni generali

Articolo 20 – Mestieri girovagli

TITOLO IV – Tutela della quiete pubblica e privata

Articolo 21 – Lavoro notturno

Articolo 22 – Spettacoli e trattenimenti

Articolo 23 – Circoli privati

Articolo 24 – Pubblicità fonica

Articolo 25 – Abitazioni private

Articolo 26 – Dispositivi acustici antifurto

TITOLO V – Mantenimento, protezione e tutela degli animali

Articolo 27 – Tutela degli animali

Articolo 28 – Protezione della fauna selvatica

Articolo 29 – Divieti specifici

Articolo 30 – Animali molesti

Articolo 31 – Mantenimento, conduzione, trasporto degli animali in genere ed apicoltura

Articolo 32 – Mantenimento e conduzione dei cani

Articolo 33 – Animali liberi

TITOLO VI – Norme particolari per gli esercizi pubblici e per l'amministrazione degli stabili

Articolo 34 – Esposizione dei prezzi

Articolo 35 – Servizi igienici

Articolo 36 – Amministrazione degli stabili

TITOLO VII – Norme transitorie e finali

Articolo 37– Abrogazioni

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Articolo 2

Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo precedente, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici;
- c) acque interne;
- d) quiete pubblica e privata;
- e) protezione e tutela degli animali;
- f) esercizi pubblici.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dalla Polizia Municipale, nonché dai soggetti di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n° 689, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano, ed in particolare:

- a) il suolo pubblico ossia il suolo che rientra nel demanio o nel patrimonio pubblico, sia quello privato gravato da diritto reale che spetti allo Stato, alla Regione, alla Provincia od al Comune;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane monumentali;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento; la fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto in via esclusiva per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

4. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione od autorizzazione e può essere assoggettata al versamento di una tariffa secondo i regolamenti speciali del Comune.

Articolo 4

Concessioni e autorizzazioni

1. Quando a norma del Regolamento occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco od ad altro organo comunale, secondo le rispettive competenze.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. Ai procedimenti amministrativi di cui al presente articolo si applicano in ogni caso le disposizioni del Regolamento comunale in materia di Procedimento Amministrativo.

Articolo 5

Servizio di polizia urbana

1. Il servizio di polizia urbana è diretto ad assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti statali, regionali e provinciali, nei regolamenti del Comune, nelle ordinanze del Sindaco e nei provvedimenti esterni dei competenti organi comunali.

2. È altresì competente ad accertare le violazioni alle disposizioni stesse ai fini dell'applicazione delle conseguenti sanzioni, nonché ad adottare le misure e dei provvedimenti che possono competere al Comune per la tutela e la reintegrazione del pubblico interesse, in conseguenza degli accertamenti eseguiti.

3. Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco e viene svolto dal Corpo di polizia Municipale, anche in forma associata, e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive funzioni.

Articolo 6

Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative per esse determinate secondo i principi ed il procedimento previsti dalla legge 24 novembre 1981, n° 689 e dall'art. 7 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

2. Le sanzioni previste dal Regolamento non si applicano qualora le violazioni accertate siano punibili in forza di leggi dello Stato, della Regione o della Provincia, secondo l'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n° 689.

3. Quando non è diversamente stabilito, le violazioni delle ordinanze emesse dal Sindaco sono punite con la sanzione amministrativa da € 25 ad € 500.

TITOLO II
SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE
AMBIENTALE

Articolo 7
Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti ed edifici pubblici o facciate di edifici privati visibili dalla pubblica via, e la sede stradale;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) collocare, affiggere o appendere alcunchè su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- e) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori e cestini dei rifiuti;
- f) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonchè versarvi solidi o liquidi;
- g) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonchè impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- h) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonchè soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- i) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto ovvero che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 3, del presente Regolamento;
- l) accendere fuochi fuori dai camini o gettare oggetti accesi sul suolo pubblico;
- m) sparare mortaretti, petardi, botti e razzi, e con armi;

2. È altresì vietato:

- n) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonchè legarsi o incatenarsi ad essi;
- o) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, che arrechino intralcio o disturbo, ovvero costituiscano pericolo per sè o per gli altri o procurino danni;
- p) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco;
- q) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;

- r) lavare veicoli sul suolo pubblico, anche se tale operazione sia eseguita senza far uso di acqua potabile;
- s) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

Articolo 8

Altre attività vietate

1. A tutela delle incolumità, igiene e decoro pubblici, dalle finestre, terrazze e balconi prospicienti o comunque visibili dal suolo pubblico, è vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile; l'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere alla inaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni qualora si provochi stillicidio;
- e) esporre vestiario od effetti personali in contrasto con il pubblico decoro.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

Articolo 9

Pozzi, vasche e fontanelle

1. I pozzi, le vasche, le cisterne private accessibili dal suolo pubblico devono essere muniti di protezione al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

2. È consentito prelevare acqua alle fontane, vasche e pozzi pubblici con recipienti o con altri mezzi, con esclusione di tubi in gomma od altro materiale e limitatamente ad un uso connesso al consumo personale sul luogo.

3. È comunque vietato:

- a) lasciare aperti i rubinetti delle fontanelle pubbliche;
- b) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- c) immergersi nelle fontane pubbliche.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

Articolo 10

Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme e regolamenti speciali, è vietato gettare, versare o deporre qualsiasi materia liquida o solida sul suolo pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi.

2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate anche temporaneamente sul suolo pubblico od aperto al pubblico, di provvedere

alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

3. Quando l'attività di cui al comma 2 non ha carattere temporaneo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse o mobili, gli esercenti devono collocare un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta litri all'interno dell'area occupata, per il deposito dei rifiuti minuti.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede da essa, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti, devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da cinquanta a ottanta litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza.

8. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

9. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

10. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

11. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

12. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

13. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 11

Gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviene con raccolta differenziata mediante il conferimento negli appositi contenitori dislocati sul territorio, in centri di raccolta zonale e secondo ogni altra iniziativa specificamente contemplata dai piani di gestione previsti da legge.

2. Per quanto non disposto dal Regolamento, si applica il Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani del Comune.

Articolo 12

Deposito e raccolta dei rifiuti urbani

1. Il deposito e la raccolta dei rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati è effettuato con conferimento negli appositi contenitori destinati alla raccolta differenziata per tipologia di rifiuti, secondo le modalità stabilite.

2. È vietato:

- a) introdurre nei contenitori di cui al precedente comma rifiuti diversi da quelli per i quali essi sono stati predisposti, rifiuti liquidi, braci ardenti o materiale comunque in combustione e rifiuti sfusi in cassonetti per materiali indifferenziati;
- b) estrarre o comunque manomettere il materiale introdotto nei contenitori;
- c) collocare sacchi che impediscano la corretta chiusura dei contenitori;
- d) depositare i rifiuti al di fuori dei contenitori, anche se questi sono pieni;
- e) spostare i contenitori dal luogo di destinazione;
- f) conferire comunque rifiuti con modalità difformi da quelle prescritte secondo il comma 1 del presente articolo.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo o di quelle degli articoli 24, 25, 26 e 27 del Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani del Comune, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 13 **Sgombero neve**

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve essere sparsa od accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi, sui terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti oltre il filo degli stessi, prospicienti il suolo pubblico.

3. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

4. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i titolari della relativa autorizzazione.

5. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

Articolo 14 **Balneazione**

1. Il divieto di balneazione in fiumi, torrenti e bacini lacustri è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza motivata.

2. Chiunque viola il divieto di balneazione disposto secondo il comma 1 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

SEZIONE II **DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

Articolo 15 **Decoro delle facciate e delle recinzioni**

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni immobili hanno l'obbligo di provvedere alla loro manutenzione e il divieto di adibirli a usi contrastanti con la tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbanistico e del paesaggio.

2. In caso d'inosseranza dell'obbligo e del divieto previsti al comma 1, il Comune può ordinare che si provveda entro un congruo termine alla manutenzione degli immobili o alla cessazione degli usi non compatibili con i fini di cui al medesimo comma e può prescrivere che si adottino le misure necessarie per salvaguardare i beni, ivi compresa, ove necessario, la demolizione di opere in stato di degrado e la rimessa in pristino dei luoghi.

3. Qualora gli interessati non provvedano nei termini stabiliti, il Comune, previa diffida, può procedere d'ufficio a spese degli inadempienti; in caso d'inerzia del Comune può provvedere la Provincia.

4. Quando si verifica un evento che comporti danno imminente o pericolo di danno imminente a uno dei beni immobili compresi nelle aree sottoposte a tutela paesaggistico-ambientale oppure contenuti nell'elenco di cui all'articolo 94, l.p. n° 22/91, il proprietario o chi ha il godimento del bene debbono darne notizia al servizio provinciale competente in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio, il quale emette gli ordini e i divieti che reputa opportuni ai fini della protezione del paesaggio.

5. Gli ordini e i divieti di cui al comma 4 sono di competenza del Comune qualora il bene tutelato ricada in zone per le quali il piano regolatore generale o il piano attuativo abbiano soddisfatto le esigenze di tutela e di valorizzazione paesaggistica ai sensi degli articoli 41, comma 3 e 31, l.p. n° 22/91; in caso di inerzia del Comune provvede la Provincia.

Articolo 16

Tende su facciate di edifici

1. La copertura di spazi pubblici e privati con tende, tecnostutture e simili è subordinata alla presentazione della denuncia di inizio attività secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 17

Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione e comunque cogliere fiori e recidere piante;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale che migrante;
- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- d) calpestare le aiuole
- e) permettere agli animali custoditi di calpestare le aiuole.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

3. Le attività ludiche sono consentite unicamente negli spazi appositamente individuati.

4. Gli orari d'accesso e di utilizzazione dei parchi, dei giardini pubblici, delle aree verdi e delle strutture in essi esistenti sono adottati con ordinanza del Sindaco.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, lett. b), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

6. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lett. b), del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 ad € 450.

Articolo 18

Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o proprietà private prospicienti o comunque in prossimità del suolo pubblico sono presenti alberi i cui rami si protendono sul suolo pubblico, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami.

2. I proprietari devono inoltre rimuovere le ramaglie o quant'altro cada dall'area privata sul suolo pubblico.

3. I proprietari di aree verdi prospicienti o comunque visibili dal suolo pubblico, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose.

4. Si applica quanto disposto nei commi 2 e 3 dell'art. 15 del Regolamento, in quanto compatibili.

TITOLO III
OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Articolo 19

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale, secondo le disposizioni del regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune.

2. Fuori dai complessi recettivi turistici e dai campeggi mobili autorizzati secondo la normativa di settore, è vietato campeggiare o comunque realizzare insediamenti in deroga o violazione alla L.P. 13 dicembre 1990, n° 33.

Articolo 20

Mestieri girovaghi

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.

2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a particolare tutela, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

TITOLO IV
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 21
Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22,00 e le ore 6,30; con ordinanza del Sindaco potranno essere individuate attività il cui esercizio è consentito in deroga alle disposizioni del presente comma.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22,00 e le ore 6,30 è subordinata a preventivo parere del competente ufficio comunale ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dal competente ufficio comunale, con provvedimento del Sindaco, il divieto di esercitare può essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

4. Chiunque eserciti un'attività lavorativa in violazione dei commi 1 e 3 del presente articolo o senza osservare le prescrizioni contenute nell'atto d'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 ad € 450.

Articolo 22
Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22,00 e le ore 8,00.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di segnalare comportamenti al di fuori dei locali dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

4. I titolari delle licenze di cui al comma 1 e 2 che violano le disposizioni contenute nel presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 75 ad € 450.

Articolo 23
Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo precedente.

2. Ai responsabili dei circoli di cui al comma 1 che violano le previsioni del presente articolo, è applicabile la sanzione amministrativa di cui al comma 4 dell'articolo precedente, ridotta della metà.

Articolo 24

Pubblicità fonica

1. È vietata la pubblicità fonica nelle aree individuate come pedonali e come zone a traffico limitato; è viceversa consentita:

- a) nelle rimanenti aree dei centri abitati del Comune nei seguenti orari: dalle 09,00 alle 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,30 dei giorni feriali;
- b) all'interno degli esercizi di vendita, a condizione che l'emissione sonora non si propaghi all'esterno dell'esercizio stesso.

2. Il presente articolo non si applica alla propaganda fonica di natura politica ed elettorale che è regolata dalle norme speciali di settore.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

Articolo 25

Abitazioni private

1. Dalle ore 22,00 alle ore 06,00 gli apparecchi radiotelevisivi devono essere usati in modo da non turbare in alcun modo la quiete pubblica.

2. Nel centro abitato sono vietate le segnalazioni acustiche, salvo nei casi di pericolo immediato.

3. È vietato, specialmente nelle ore serali e notturne, recare disturbo al riposo dei cittadini ed alla quiete con canti, schiamazzi, voci, uso di strumenti sonori o motori a scoppio che superino la normale tollerabilità.

4. Fatta salva ogni altra conseguenza di legge, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

Articolo 26

Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorchè sia intermittente.

2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

TITOLO V
MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 27

Tutela degli animali

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali sia domestici che randagi e di provocare loro danno o sofferenza.

2. È vietato abbandonare animali.

3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa di settore, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 ad € 450.

Articolo 28

Protezione della fauna selvatica

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 17, comma 1, lett. b), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.

2. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.

3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

4. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa di settore, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 ad € 450.

Articolo 29

Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.

2. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare, combattimenti e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

3. È vietato utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio e comunque è vietata l'esposizione di animali non in buono stato di salute, cuccioli lattanti o da svezzare.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 ad € 450.

Articolo 30

Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che emettano rumori o strepiti che, propagandosi all'esterno sul suolo pubblico, superino la normale tollerabilità.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

Articolo 31

Mantenimento, conduzione, trasporto degli animali in genere ed apicoltura

1. Lo spostamento degli animali per ragioni di alpeggio, transumanza o pascolo anche vagante avviene secondo quanto prescritto dal Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 8 febbraio 1954, n° 320 nonché dal Codice della Strada, D.P.R. 30 aprile 1992, secondo la normativa di settore.

2. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

3. Ciascun alveare, componente un apiario, è collocato a non meno di dieci metri dalla direzione di sortita delle api, e non meno di due metri nelle altre direzioni rispetto:

ai confini di proprietà;

agli edifici di civile abitazione;

agli opifici nei quali una o più persone svolgono la propria attività, anche se temporaneamente;

alle strade di pubblico transito.

4. Le distanze di cui al comma 3 non si applicano se tra l'apiario e gli oggetti di cui al comma 3 esistono dislivelli di almeno due metri o sono interposti impedimenti al volo delle api quali muri, siepi od altri ripari senza soluzione di continuità, con altezza non inferiore a due metri e con distanza di due metri da ogni estremità dell'apiario.

5. Gli apiari posti in prossimità d'abitazioni od edifici ad uso collettivo sono recintati.

6. Il proprietario di sciame d'api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui secondo quanto previsto dall'art. 924 del Codice Civile.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 ad € 300.

Articolo 32 Mantenimento e conduzione dei cani

1. A tutela della incolumità pubblica e privata, sul suolo pubblico i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio.

2. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.

3. I cani notoriamente aggressivi o di grossa taglia, sul suolo pubblico devono essere altresì muniti di museruola.

4. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate, sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore.

5. Nei luoghi e nei locali privati aperti al pubblico deve essere segnalata all'esterno la presenza di cani ed essi possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 7.

6. In luoghi pubblici e privati, di cani di taglia piccola e media non possono essere tenuti in spazi inferiori a otto metri quadrati per animale, se di taglia grossa non inferiore a sedici metri quadrati.

7. Quando i cani siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena di metri 5, ovvero di metri 3 qualora la catena possa scorrere su una fune aerea di almeno 5 metri di lunghezza, collocata ad altezza non superiore a 2 metri.

8. I cani tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo.

9. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro è fatto obbligo ai proprietari di animali, cani od altro, ed a chiunque li accompagni, di provvedere alla rimozione dal suolo pubblico delle deiezioni degli stessi a mezzo d'idoneo attrezzo e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani, in involucro chiuso.

10. La disposizione di cui al comma 9 del presente articolo non si applica ai non vedenti qualora impieghino cani addestrati per la loro guida.

11. Per esigenze di natura igienico sanitaria, è fatto obbligo ai proprietari di cani di comunicare la detenzione dell'animale secondo le specifiche norme di settore e, in mancanza delle stesse, direttamente al Comune con modalità che saranno eventualmente stabilite.

12. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo ai commi 1, 2, 3, 4, 9 ed 11, salve per quest'ultimo diverse disposizioni di settore, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

13. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 ed 8 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 ad € 450.

Articolo 33 **Animali liberi**

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

2. È vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole o nei giardini pubblici per piccioni od altri animali randagi.

3. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo.

4. Il cibo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.

5. Ai sensi del comma 1, quando particolari esigenze di natura igienico sanitaria lo richiedano, il Sindaco con ordinanza motivata, può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto in particolari zone, di distribuzione del cibo per animali, ancorchè con cautele di cui al comma precedente.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo o quelle dell'ordinanza sindacale di cui al comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

TITOLO VI
NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE
DEGLI STABILI

Articolo 34

Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

2. Il titolare di esercizi di cui al comma precedente che viola il disposto di questo articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 75 ad € 450.

Articolo 35

Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme di settore, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

Articolo 36

Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili con un numero superiore a quattro unità, deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 37
Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

* * * *